



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore STIFFONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 APRILE 2008

Norme per i maestri di *fitness*

ONOREVOLI SENATORI. - La *ratio* che è alla base di questo disegno di legge va principalmente ravvisata nella necessità di colmare il vuoto legislativo le cui radici, con ogni probabilità, vanno ricercate non tanto in una carenza del legislatore, quanto nella rapidità con cui la disciplina del *fitness* si è sviluppata in questi ultimi anni.

La crescente rispondenza che tale attività motoria ha riscosso tra la popolazione ha indotto gli operatori ad una attenta riflessione in ordine alla necessità di regolamentare il settore attraverso una specifica normativa che garantisca, prima di ogni altra cosa, la tutela della salute pubblica.

Con l'entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, concernente la modifica del titolo V, parte II, della Costituzione, con particolare riferimento all'articolo 117, la materia rientra nella competenza legislativa regionale seppure nel rispetto dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato.

Un dato appare evidente più degli altri, ed è la chiara intenzione del legislatore di focalizzare l'attenzione sull'interesse dei cittadini. Il centro dell'attenzione, dunque, è la comunità, cioè l'insieme dei cittadini che vivono ed intrecciano le loro relazioni su un determinato territorio.

L'interesse del cittadino richiama immediatamente il principio di sussidiarietà. Occorre che la generalità di questi interessi sia affidata ai comuni, alle province, alle comunità montane e, comunque, all'autorità più vicina ai cittadini interessati, anche al fine di favorire l'assolvimento di funzioni e di compiti di rilievo sociale da parte delle famiglie, associazioni e comunità. Di qui una prima importante conseguenza, quella della cosiddetta «localizzazione» degli interessi. Le regioni, le province e gli enti locali deb-

bono provvedere alla cura, non solo degli interessi tradizionalmente considerati locali, ma anche di quelli «localizzabili» nei rispettivi territori e sovente affidati ad organi dello Stato.

In altri termini, il principio della sussidiarietà implica che la cura degli interessi del cittadino venga innanzitutto attribuita all'ente locale e che, di conseguenza, ricada su quest'ultimo la responsabilità per la soluzione dei problemi più immediati.

Partendo da queste osservazioni, la presente proposta intende disciplinare attività rivolte al benessere psicofisico della persona, quali sono l'aerobica e il *fitness*, preoccupandosi di regolamentare la professione dei maestri per garantire un insegnamento e un'applicazione delle metodologie in modo da evitare qualsiasi danno fisico al cittadino e, più in generale, per garantire a tutti coloro che praticano un'attività motoria una forma adeguata di tutela della salute.

La ricerca del benessere psicofisico attraverso la pratica del *fitness* non è più propria delle sole classi medio-alte. Si è trasformata da moda in uno stile di vita, ossia in un fatto di cultura e di costume, finalizzato al miglioramento della qualità e della durata della vita, contribuendo al pieno sviluppo della persona umana, che è tra l'altro un diritto garantito dalla Costituzione.

La mancanza di leggi che disciplinino l'attività del *fitness* è confermata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato che, interpellata in merito alla presunta natura ingannevole di alcuni messaggi pubblicitari divulgati da diversi operatori impegnati nella formazione professionale degli istruttori di *fitness*, ha sottolineato che «in assenza di una specifica regolamentazione del settore, i gestori delle palestre possono discrezional-

mente valutare ogni tipo di qualifica nella selezione degli istruttori». La conseguenza immediata di tale *status quo* è la soggezione della salute dell'utente alle scelte discrezionali dei gestori dei centri *fitness*, i quali non sempre, giacché non tenuti a tale ordine di valutazione, sono in grado di ponderare correttamente i diversi attestati presentati dai candidati.

La mancanza di una normativa nazionale che fissi gli *standard* minimi di competenza professionale porta inevitabilmente al proliferare dell'improvvisazione e del pressapochismo che rappresentano senza alcun dubbio delle serie minacce per la tutela della salute pubblica, con ricadute negative per la salute del cittadino e di conseguenza con un aggravio dei costi per le regioni in seguito al ricorso degli utenti al servizio sanitario pubblico. La salute è un diritto costituzionale garantito, la cui tutela deve essere assicurata attraverso regole certe ed ineludibili, e con la presente proposta si intende contribuire al soddisfacimento di tale esigenza mediante la previsione di un impianto normativo in cui vengono fissati i criteri per una corretta formazione professionale del maestro di *fitness*.

Il disegno di legge subordina l'esercizio della professione di maestro di *fitness* all'iscrizione in un apposito elenco tenuto dalle regioni.

Il primo requisito richiesto per ottenere tale iscrizione è il possesso dell'abilitazione che si consegue mediante la frequenza di appositi corsi teorico-pratici organizzati a livello regionale e il superamento dei relativi esami.

I programmi dei corsi e delle prove di esame sono definiti e periodicamente aggior-

nati da un organismo denominato Consiglio dei garanti che in questa specifica attività si avvale della consulenza del Collegio nazionale e della Scuola italiana di aerobica e *fitness*.

L'iscrizione ha una validità pari a tre anni dopo di che può essere rinnovata previo accertamento della idoneità psicofisica e a seguito della frequenza di appositi corsi di aggiornamento.

In questo modo si garantisce un livello base di preparazione professionale uniforme, e quindi comune a tutti coloro che intendano insegnare tale disciplina, nonché una conoscenza della materia anche nelle sue evoluzioni innovative.

Sull'esercizio della professione di maestro di *fitness* vigilano i rispettivi collegi regionali ai quali è riconosciuta, altresì, una funzione disciplinare - sanzionatoria. Il coordinamento dei diversi collegi regionali è, invece, affidato al Collegio nazionale, il quale si occupa, inoltre, dei ricorsi avverso ai provvedimenti disciplinari adottati dai collegi regionali, operando una sorta di riesame su tali pronunzie.

L'impianto normativo predisposto dalla presente proposta definisce la figura del maestro di *fitness* attribuendogli innanzitutto una specifica identità professionale che corrisponde a quella di un insegnante competente ed aggiornato e quindi in grado di tutelare al meglio la salute dei suoi allievi. È opportuno precisare in questa sede che gli oneri derivanti dall'attuazione del presente disegno di legge sono soddisfatti mediante l'impiego delle quote poste a carico dei partecipanti ai corsi e degli iscritti agli elenchi regionali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Oggetto della legge)

1. La presente legge stabilisce i principi fondamentali per la legislazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di ordinamento della professione di maestro di *fitness* al fine della tutela della salute psicofisica della persona.

Art. 2.

(Definizione della professione di maestro di fitness)

1. È maestro di *fitness*, rispettivamente nelle discipline di terra e di acqua, chi consegue la relativa abilitazione all'esercizio della professione con le modalità previste dalla presente legge.

2. Il maestro di *fitness* insegna professionalmente, anche in modo non retribuito, non esclusivo e non continuativo, a persone singole e a gruppi di persone, le tecniche e le metodologie del *fitness*, in tutte le sue specializzazioni, praticate a terra e in acqua, esercitate con qualsiasi tipo di attrezzo, ad esclusione delle pratiche riabilitative e fisioterapiche su soggetti con patologie tali da richiedere l'intervento di figure professionali specifiche.

3. Il maestro può insegnare esclusivamente la disciplina a terra o in acqua, ovvero la specializzazione, per la quale ha conseguito la relativa abilitazione.

Art. 3.

(Elenco regionale o della provincia autonoma dei maestri di fitness)

1. L'esercizio della professione di maestro di *fitness* è subordinata all'iscrizione in apposito elenco regionale o della provincia autonoma, di seguito denominato «elenco regionale», tenuto sotto la vigilanza degli stessi enti e del rispettivo collegio regionale o della provincia autonoma di cui all'articolo 12.

2. L'iscrizione va fatta all'elenco regionale nel cui territorio il maestro di *fitness* intende esercitare la professione.

Art. 4.

(Condizioni per l'iscrizione nell'elenco regionale)

1. Possono essere iscritti nell'elenco regionale coloro che siano in possesso della relativa abilitazione, conseguita con le modalità di cui all'articolo 6, nonché dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all'Unione europea;

b) maggiore età;

c) idoneità psicofisica attestata da certificato rilasciato dall'azienda sanitaria locale del comune di residenza;

d) possesso del diploma di scuola secondaria superiore;

e) non aver riportato condanne penali che comportino l'interdizione, anche temporanea, dall'esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione.

2. L'iscrizione nell'elenco regionale è subordinata alla stipula di apposita polizza assicurativa personale contro i rischi derivanti dall'esercizio della professione, secondo i parametri stabiliti dai singoli collegi regionali o delle province autonome di cui all'articolo 12.

Art. 5.

(Trasferimento)

1. Le condizioni per il trasferimento da un elenco regionale ad un altro, nonché l'autorizzazione all'esercizio temporaneo in regioni o province autonome diverse da quelle di iscrizione sono determinate dalle leggi regionali e delle province autonome, le quali non possono porre prescrizioni e limitazioni tali da ledere il principio di uguaglianza e da rendere il trasferimento più gravoso rispetto ai requisiti fissati per chi richiede l'iscrizione ai sensi degli articoli 3 e 4.

Art. 6.

(Abilitazione)

1. L'abilitazione all'esercizio della professione di maestro di *fitness* si consegue mediante la frequenza agli appositi corsi tecnico-didattico-culturali ed il superamento dei relativi esami ai sensi dell'articolo 9.

2. I corsi sono organizzati dalle regioni e dalle province autonome, con la collaborazione dei collegi regionali o delle province autonome di cui all'articolo 12, secondo modalità stabilite dalle leggi regionali e delle province autonome.

Art. 7.

(Materie d'insegnamento)

1. I corsi di cui all'articolo 6 hanno durata minima di seicento ore effettive d'insegnamento e prevedono i seguenti insegnamenti fondamentali: teoria e pratica; didattica; nozioni di medicina e pronto soccorso; diritti, doveri e responsabilità del maestro di *fitness*; leggi e regolamenti sulla legislazione sociale; norme sulla sicurezza sul lavoro e degli impianti.

Art. 8.

*(Costituzione e competenze
del Consiglio dei garanti)*

1. Il Consiglio dei garanti è composto da cinque membri che restano in carica per cinque anni, di provata specifica competenza, nominati di concerto dai Ministri per i rapporti con le regioni, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per le politiche comunitarie e per i beni e le attività culturali.

2. Il Consiglio dei garanti definisce e aggiorna i programmi dei corsi e delle prove d'esame, garantendo il rispetto dei criteri ed i livelli delle tecniche del *fitness* così come stabiliti dal Collegio nazionale di cui all'articolo 13 e sentito il parere della Scuola italiana di aerobica e *fitness*.

3. Le regioni e le province autonome assicurano il rispetto dei programmi di cui al comma 2, al fine di garantire ai frequentatori una effettiva parità di preparazione professionale tecnica e didattica.

Art. 9.

(Commissioni di esame)

1. Le commissioni di esame sono composte da membri di provata specifica competenza, nominate dalle regioni e dalle province autonome, d'intesa con i collegi regionali o delle province autonome di cui all'articolo 12.

2. Le prove d'esame comprendono tre sezioni: tecnica, didattica e culturale. L'esame è superato solo se il candidato raggiunge la sufficienza in ciascuna delle tre sezioni.

Art. 10.

*(Validità dell'iscrizione e
aggiornamento professionale)*

1. L'iscrizione nell'elenco regionale ha efficacia per tre anni ed è rinnovata previo accertamento della idoneità psicofisica ai sensi della lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 4 ed a seguito di frequenza degli appositi corsi di aggiornamento.

2. Le regioni e le province autonome determinano le modalità per il periodico aggiornamento tecnico, didattico e culturale dei maestri di *fitness*.

3. La frequenza dei corsi di aggiornamento costituisce requisito per il rinnovo dell'iscrizione nell'elenco regionale.

Art. 11.

(Maestri di fitness stranieri)

1. Le regioni e le province autonome disciplinano l'esercizio non saltuario nel proprio territorio dell'attività dei maestri di *fitness* stranieri non iscritti negli elenchi regionali. L'autorizzazione all'esercizio della professione è subordinata al riconoscimento, di intesa con il Collegio nazionale di cui all'articolo 13, della equivalenza dei titoli e della reciprocità. L'elenco degli Stati e dei relativi titoli equipollenti viene comunicato annualmente alle regioni e alle province autonome dal Ministero per i rapporti con le regioni, entro il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 12.

*(Collegio regionale o della provincia
autonoma dei maestri di fitness)*

1. In ogni regione ed in ciascuna provincia autonoma è istituito, come organo di autodisciplina e di autogoverno della professione, il collegio regionale o della provincia auto-

noma dei maestri di *fitness*, di seguito denominato «collegio regionale». Del collegio regionale fanno parte tutti i maestri di *fitness* iscritti nell'elenco regionale, nonché i maestri di *fitness* che abbiano cessato l'attività per anzianità o invalidità, iscritti nell'elenco regionale della regione o della provincia autonoma in cui risiedono.

2. Sono organi del collegio regionale:

a) l'assemblea, formata da tutti i membri del collegio regionale;

b) il consiglio direttivo, composto da rappresentanti eletti tra tutti i membri del collegio regionale, nel numero e secondo le modalità previsti dai regolamenti di cui alla lettera c) del comma 3;

c) il presidente, eletto dal consiglio direttivo nel proprio seno.

3. Spetta all'assemblea del collegio regionale:

a) eleggere il consiglio direttivo;

b) approvare annualmente il bilancio;

c) adottare i regolamenti relativi al funzionamento del collegio regionale, su proposta del consiglio direttivo;

d) pronunciarsi su ogni questione che le venga sottoposta dal consiglio direttivo o sulla quale una pronuncia dell'assemblea venga richiesta da almeno un quinto dei componenti.

4. Spetta al consiglio direttivo del collegio regionale svolgere tutte le funzioni concernenti le iscrizioni e la tenuta degli elenchi regionali, la vigilanza sull'esercizio della professione, l'applicazione delle sanzioni disciplinari, la collaborazione con le competenti autorità regionali o delle province autonome; il consiglio direttivo svolge altresì ogni altra funzione ad esso attribuita dalle leggi regionali o delle province autonome.

5. La vigilanza sul collegio regionale, nonché l'approvazione dei regolamenti di cui alla lettera c) del comma 3, spettano alla competente autorità regionale o della provincia autonoma.

Art. 13.

(Collegio nazionale dei maestri di fitness)

1. È istituito il Collegio nazionale dei maestri di *fitness*, di seguito denominato «Collegio nazionale», costituito dai presidenti di tutti i collegi regionali.

2. La vigilanza sul Collegio nazionale è esercitata dal Ministero per i rapporti con le regioni.

Art. 14.

(Funzioni del Collegio nazionale)

1. Spetta al Collegio nazionale:

a) elaborare le norme della deontologia professionale;

b) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti disciplinari adottati dai collegi regionali;

c) coordinare l'attività dei collegi regionali;

d) coadiuvare il Consiglio dei garanti di cui all'articolo 8 nella definizione dei programmi dei corsi e delle prove di esame;

e) mantenere i rapporti con gli organismi e le associazioni rappresentative dei maestri di *fitness* e di altre categorie professionali, in Italia e all'estero;

f) collaborare con le autorità statali, regionali e delle province autonome nelle questioni riguardanti l'ordinamento della professione;

g) stabilire la quota del contributo a carico degli iscritti negli elenchi regionali da devolvere a favore del Collegio nazionale per le attività di sua competenza.

Art. 15.

(Sanzioni disciplinari e ricorsi)

1. I maestri di *fitness* iscritti negli elenchi regionali che si rendano colpevoli di viola-

zione delle norme di deontologia professionale, ovvero delle norme di comportamento previste dalla presente legge, dalle leggi regionali o delle province autonome, sono passibili delle seguenti sanzioni disciplinari:

- a) ammonizione scritta;
- b) censura;
- c) sospensione dall'elenco regionale da sei mesi a cinque anni.

2. I provvedimenti disciplinari sono adottati dal direttivo del collegio regionale della regione o della provincia autonoma cui appartiene l'iscritto, a maggioranza assoluta dei componenti; contro di essi, entro trenta giorni dalla notifica, è ammesso ricorso al Collegio nazionale. La proposizione del ricorso sospende, fino alla decisione, l'esecutività del provvedimento.

3. La decisione sul ricorso è adottata dal Collegio nazionale a maggioranza assoluta dei componenti.

4. I provvedimenti adottati dai collegi regionali, eccettuati quelli in materia disciplinare, e tutti quelli adottati dal Collegio nazionale sono definitivi e sono impugnabili dinanzi al competente organo di giustizia amministrativa.

Art. 16.

(Esercizio abusivo della professione)

1. L'esercizio abusivo della professione di maestro di *fitness* è punito ai sensi dell'articolo 348 del codice penale.

Art. 17.

(Adeguamento della legislazione regionale e delle province autonome)

1. Le regioni e le province autonome, salvo quanto disposto dal comma 2, sono tenute ad adeguare la loro normativa alla pre-

sente legge, entro dodici mesi dalla data della sua entrata in vigore.

2. Al fine di garantire i livelli di preparazione professionale minimi uniformi sul territorio nazionale, nelle regioni e nelle province autonome, i programmi dei corsi ed i criteri per le prove d'esame per l'abilitazione tecnico-didattico-culturale sono definiti dagli organi regionali, ovvero delle province autonome competenti, considerando come minimi i programmi ed i criteri stabiliti ai sensi rispettivamente dell'articolo 7 e del comma 2 dell'articolo 8.

Art. 18.

(Norme transitorie)

1. In sede di prima applicazione della presente legge sono iscritti negli elenchi regionali e fanno parte del collegio regionale tutti coloro che:

a) siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b), c), d), ed e);

b) abbiano fatto domanda e abbiano prestato attività documentata di insegnante di *fitness*, a terra ed in acqua, per almeno ventiquattro mesi nei cinque anni immediatamente precedenti alla data di entrata in vigore della presente legge presso strutture e impianti adibiti alla pratica del *fitness*.

2. L'iscrizione negli elenchi regionali è subordinata alla frequenza di uno specifico corso e al superamento del relativo esame a cui provvedono le regioni e le province autonome entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le elezioni del primo direttivo del collegio regionale sono indette dal presidente della regione o della provincia autonoma.

Art. 19.

(Oneri finanziari)

1. Per far fronte all'onere derivante dall'applicazione della presente legge le regioni e le province autonome provvedono a determinare, in base a criteri di parametrizzazione che tengano conto dei costi dell'attività, il corrispettivo a carico dei partecipanti ai corsi e quello a carico degli iscritti negli elenchi regionali.

